

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1146

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PELELLA, DONISE, GRUOSSO
e DE MARTINO Guido**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

—————

Istituzione della Società per la politica industriale - SOPI Spa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il radicale ridisegno degli interventi per il riequilibrio delle aree deboli richiede che venga completato dal sistema dei diversi strumenti e soggetti coinvolti.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di creare una nuova identità e di attribuire nuove e più puntuali responsabilità ad uno dei soggetti che risulterebbe oggi spiazzato, per compiti e per gestione, rispetto allo spirito dei tempi. A tale scopo ne sono previsti il riordino e il cambiamento delle funzioni degli azionisti e della stessa denominazione.

Le scarse risorse pubbliche allocabili per obiettivi di riequilibrio e sviluppo locale devono essere concentrate su obiettivi chiave ed organici e combinate in modo ottimale con le risorse e le direttrici di sviluppo regionale, nazionale e comunitario.

La rimozione degli ostacoli che si frappongono al naturale sviluppo dell'impresa e l'accelerazione dei processi di incoraggiamento di nuove opportunità, sostitutive dei processi di disinvestimento connessi con la globalizzazione dell'economia e la nuova ridistribuzione regionale ed interregionale delle attività, non trovano nel sistema degli intermediari finanziari e degli agenti un riscontro sempre tempestivo ed efficace.

La dinamica dei rendimenti nelle fasi di rilancio di un territorio o di ricerca di nuove vocazioni e specializzazioni produttive determina spesso preferenze alla concentrazione degli investimenti in aree che, seppure già al limite della congestione, risultano, per *habitat* economico-sociale e per vicinanza di mercati, più appetibili.

È necessario, di conseguenza, poter contare sulla iniziativa di soggetti che si prendono carico dei compiti di promozione e sviluppo e concorrono alla messa a punto di risorse e di servizi che sfuggono alla intermediazione degli ordinari investitori.

Peraltro, per comprensibili ragioni di compatibilità finanziaria, è necessario che tali soggetti agiscano anche da catalizzatori per il riuso dei beni patrimoniali relitti e per il recupero dei patrimoni professionali e lavorativi che sono presenti nelle diverse aree.

Inoltre si ritiene necessario creare un «modello» per la soluzione delle crisi d'impresa in funzione dei risultati ottenuti nel corso di questi anni, soprattutto in considerazione del ruolo assunto anche dal sistema bancario.

Si tratta sostanzialmente di rivedere il piano del fenomeno delle crisi aziendali: dall'interpretazione delle cause, alla loro prevenzione, alla gestione dei piani di risanamento.

Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della politica economica e finanziaria devono essere quelli di ammortizzare l'impatto economico e sociale delle crisi in una logica di riduzione dei «costi» della crisi, sia in presenza di fattori congiunturali che strutturali.

Partendo dall'esperienza maturata negli Stati Uniti delle cosiddette crisi «protette», durante le quali l'azienda può chiedere al tribunale di «proteggerla» nel corso dello studio di un piano di risanamento impedendo così ai creditori di presentare azioni giudiziarie durante quel periodo, si osserva come questa esperienza comporta inevitabili problemi sia temporali che burocratici, ma rappresenta un esempio da valutare nell'ambito della ricerca di misure stragiudiziali per la soluzione delle crisi d'impresa.

In tale ottica è stato rivisto il ruolo della GEPI, nata nel 1971 proprio per contribuire con il sistema pubblico alla soluzione delle crisi, attribuendole il ruolo di soggetto che in via stragiudiziale possa con competenza agire da conciliatore degli interessi coinvolti valutando, autonomamente, la possibilità di partecipare al programma di sviluppo e costituendo così una alternativa stragiudiziale che

sospende ogni azione in quanto scaturisce da un accordo con i creditori.

A tal fine, si è previsto all'articolo 1 di affidare alla GEPI, che assume la nuova denominazione di «Società per la politica industriale Spa», nuove responsabilità e nuove più organiche modalità operative.

Sono accentuati i ruoli di soggetto attivo in concorso con altri soggetti con attribuzioni complementari rispetto allo sviluppo di ordinarie funzioni da parte di altri intermediari ed operatori.

Le nuove modalità operative accentuano la necessità di un'azione locale, decentrata ed in rapporto con le regioni ed individuano nella normativa dell'Unione europea limiti e linee guida.

All'articolo 2 sono individuati gli obiettivi e le finalità operative della nuova società, basate su piani regionali, che definiscono l'articolazione e l'entità degli interventi.

I piani regionali dovranno prevedere obiettivi di riequilibrio territoriale e di superamento di crisi produttive localizzate.

Partendo dagli indirizzi operativi contenuti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996, emanato in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e sostitutivo del precedente decreto ministeriale emanato il 5 gennaio 1994, si è voluto completare il quadro degli interventi in funzione del continuo mutamento del mercato e della normativa di riferimento.

Accanto agli ordinari criteri operativi, è prevista la possibilità, in caso di crisi temporanea e reversibile di piccole e medie imprese, di predisporre piani di sviluppo finalizzati a concorrere alla riduzione dell'indebitamento, nella cui attuazione la Società per la politica industriale (SOPI) Spa assume il ruolo di conciliatore.

La partecipazione finanziaria diretta, da parte della SOPI, alla realizzazione dei successivi piani di sviluppo, eleva il piano stesso ad accordo stragiudiziale, vincolando

tutti i creditori chirografari e sospendendo il ricorso alle procedure concorsuali.

È prevista inoltre la possibilità di procedere alla sperimentazione di interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione di lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, in osservanza al dettato comunitario.

Si prevede inoltre che la Società per la politica industriale Spa possa definire contratti di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4254/88, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle regioni e promuovere iniziative di lavori socialmente utili.

Con l'articolo 3 si prevede che il Ministro del tesoro collochi sul mercato una quota non inferiore al 40 per cento delle azioni della SOPI Spa, con riserva del 30 per cento delle azioni a favore di società a prevalente partecipazione pubblica e di enti territoriali e locali.

Si prevede anche un finanziamento della legge sotto forma di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui ventennali fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi con ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato.

Altra novità è costituita dai corrispettivi dovuti alla SOPI Spa per i servizi forniti e per gli interventi produttivi e di risanamento attuati ai sensi di leggi statali o regionali, stabiliti in misura non inferiore al prezzo di mercato di servizi similari.

Il disegno di legge non trascura la necessità di azioni prioritarie per territorio e per impatto qualitativo.

Viene, infatti, richiesto di dosare gli interventi concentrandoli nelle aree di maggiore necessità qualificandoli, altresì, rispetto ai nodi di debolezza strutturale e congiunturale.

A tale riguardo, sono state introdotte modalità operative atte a rendere i territori svantaggiati confrontabili con diversi territori che si offrono per attivare insediamenti e, altresì, orientate a favorire la crescita dimensionale e tecnica delle piccole e medie imprese preesistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi della GEPI)

1. La Società di gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa assume la denominazione di Società per la politica industriale - SOPI Spa.

2. La SOPI Spa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1996, concorre alla ristrutturazione e alla riconversione dell'apparato produttivo nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b come definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nelle aree di cui al regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, così come individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, quale soggetto strumentale per l'attuazione degli obiettivi di politica economica e industriale a livello nazionale, mediante la promozione di azioni organiche di sviluppo locale e l'assunzione di partecipazioni nelle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, la creazione di occupazione e il consolidamento di imprese esistenti.

3. L'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è abrogato.

Art. 2.

*(Obiettivi e finalità della Società
per la politica industriale Spa)*

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, la SOPI Spa può:

a) progettare ed attuare azioni organiche d'intervento d'intesa con le amministrazioni pubbliche, anche territoriali;

b) promuovere la costituzione e partecipare al capitale di società per la promozione dello sviluppo industriale ed economico nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1;

c) promuovere e partecipare ad iniziative per la realizzazione, lo sviluppo e la qualificazione, anche mediante forme innovative di gestione, di aziende per l'erogazione di servizi per le piccole e medie imprese, ivi compresi i servizi finanziari finalizzati a favorirne l'accesso al mercato dei capitali;

d) promuovere e sostenere iniziative dirette ad incentivare accordi e forme associate commerciali, industriali, scientifiche e tecnologiche, tra soggetti operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ed altri soggetti, nazionali ed esteri, per l'insediamento di nuove imprese;

e) stipulare convenzioni, accordi e contratti con gli enti locali, con enti pubblici e privati;

f) intervenire nella definizione dei piani finanziari delle piccole e medie imprese, finalizzati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni, anche mediante temporanee acquisizioni di partecipazioni di minoranza al capitale, sottoscrivendo obbligazioni o prestiti obbligazionari, rilasciando fidejussioni, o mediante la concessione di fi-

nanziamenti, fino alla concorrenza degli impegni finanziari assunti dalle altre parti e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, o mediante la concessione di anticipazioni finanziarie su agevolazioni concesse e non ancora erogate;

g) nel caso di crisi temporanea e reversibile di piccole e medie imprese, su mandato degli azionisti o dei creditori, predisporre piani di sviluppo nella qualità di conciliatore degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, finalizzati a concorrere alla riduzione dell'indebitamento ed alla predisposizione dell'eventuale piano di rilancio. Nel caso in cui, previa approvazione del piano di rilancio da parte dei creditori ai sensi dell'articolo 189, terzo comma, delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la SOPI partecipi direttamente alla realizzazione del piano di sviluppo, esso costituisce accordo stragiudiziale e vincola tutti i creditori chirografari, sospendendo l'accesso alle procedure concorsuali;

h) assumere partecipazioni in società di promozione industriale miste tra enti pubblici e privati per la realizzazione dei programmi operativi territoriali;

i) promuovere e realizzare iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi pubblici di utilità collettiva, anche mediante la costituzione di società per azioni con gli enti locali, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, l'assunzione di partecipazioni o la concessione di finanziamenti alle medesime;

l) gestire fondi finalizzati costituiti con risorse private e pubbliche;

m) attuare interventi sul territorio nazionali finalizzati allo sviluppo dell'occupazione nei confronti di lavoratori provenienti dalle fasce deboli del mercato del lavoro, in particolare attraverso la sperimentazione di misure compatibili con il mercato comune.

2. La SOPI Spa può definire contratti di sovvenzione globale ai sensi dell'articolo 6

del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle regioni.

3. La SOPI Spa stabilisce annualmente, mediante piani di attuazione predisposti in linea con gli obiettivi regionali, le priorità di intervento e la ripartizione di risorse a legislazione vigente. I piani approvati sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La SOPI Spa acquisisce partecipazioni azionarie in base ad un piano-programma finalizzato a disciplinare i rapporti con altri soci. Nel piano-programma gli altri soci si impegnano a rispettare gli obiettivi di redditività e occupazionali entro un periodo di tempo concordato con la SOPI stessa. La SOPI provvede alla cessione, mediante gara pubblica, delle partecipazioni azionarie nella società di cui al comma 2, lettera *i*), entro il termine di cinque anni dall'acquisizione.

Art. 3.

(Finanziamenti)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede al collocamento sul mercato di una quota non inferiore al 40 per cento delle azioni della SOPI. Una quota non inferiore al 30 per cento delle azioni è riservata alle società a prevalente partecipazione pubblica, di enti territoriali e locali. I relativi proventi sono assegnati all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritti in un apposito capitolo destinato al finanziamento di interventi per l'occupazione nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali fino all'importo massimo di lire 2.000

miliardi, con ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i corrispettivi dovuti alla SOPI per i servizi forniti e per gli interventi produttivi e di risanamento attuati ai sensi di leggi statali e regionali; la misura dei corrispettivi non potrà comunque essere inferiore al prezzo di mercato di servizi similari.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 250 miliardi per gli anni 1996 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.